

Aggiornata la dichiarazione De Minimis

di **Redazione**


L'INPS, con [messaggio INPS n. 3339](#) del 6 novembre 2025, comunica l'aggiornamento della dichiarazione "*de minimis*" utilizzata per la richiesta di incentivi soggetti a tale regime, alla luce dei nuovi regolamenti UE 2023/2831 e 2023/2832 (entrati in vigore dal 15 dicembre 2023) che ridefiniscono massimali e triennio di riferimento.

I nuovi limiti di aiuto concedibile per impresa unica sono:

- 300.000 euro per il regime generale (Reg. UE 2023/2831);
- 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale (Reg. UE 2023/2832);
- 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013, dal 16 dicembre 2024);
- 40.000 euro per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).

È stato abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, ora incluso nel massimale generale di 300.000 euro. Gli aiuti "*de minimis*" si calcolano sempre su base triennale e sono riferiti all'impresa unica.

L'INPS ha aggiornato la modulistica telematica e cartacea, in particolare i moduli disponibili sul Portale delle Agevolazioni. Per le domande prive di modulo online (es. incentivo per la ricollocazione dei percettori NASpl ex art. 2, c. 10-bis, L. 92/2012), è disponibile il nuovo modello "SC105" nella sezione "Moduli" del sito INPS, categoria "Aziende e Contributi".



webinar gratuito

Euroconference in Pratica:

l'AI applicata alla consulenza di studio

17 dicembre alle 11.00 - iscriviti subito >>